

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESP. CONT. LI

**COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ESAME DELLA COMPATIBILITA'
COMUNITARIA DI NORME E PRASSI TRIBUTARIE ITALIANE**

DENUNCIA FISCALITA' INDIRETTA

— · — · —

ILLEGITTIMITA' COMUNITARIA

DELL'IMPOSIZIONE FONDATA

SUGLI STUDI DI SETTORE

AI FINI IVA

COMPONENTI

- Bozzi Avv. Aldo
- Centore Avv. Prof. Paolo
- Piazza Prof. Marco
- Poggi Longostrevi Dott. Stefano
(Segret. e deleg alla divulgazione)
- Savorana Dott. Alessandro
- Vismara Avv. Prof. Fabrizio

PRESIDENTE

Holzmilller Dott. Joseph
(Relatore della denuncia)

ESPERTI

- Capelli Avv. Prof. Fausto
- Marzorati Dott. Guido
- Rizzardi Prof. Raffaele
- Roscini Vitali Rag. Franco
- Santacroce Avv. Prof. Benedetto
- Zizzo Avv. Prof. Giuseppe

PARTECIPANTE DI DIRITTO

Roberta Dr.ssa Dell'Apa
(Presidente dell'A.I.D.C)

INDICE

DI SVILUPPO TEMATICO

1) **LA DENUNCIA: PREMESSA NECESSARIA**

_____.

2) **LA DENUNCIA: MOTIVI DI ILLEGITTIMITA' COMUNITARIA**

_____.

3) **AGGREGATI (RIFERIMENTI E CONSIDERAZIONI DI
DETTAGLIO):**

*I) **LEGISLAZIONE, GIURISPRUDENZA E PRASSI ITALIANE***

I/A) LA LEGGE NAZIONALE CONFLIGGENTE

I/B) LA GIURISPRUDENZA ITALIANA

I/C) LA PRASSI FISCALE ITALIANA

*I/D) ADEGUAMENTO" SPONTANEO DEI RICAVI: Ricavo
Puntuale, Ricavo minimo e Intervallo di Confidenza*

*I/E) LE FASI ED I METODI DI FORMAZIONE DEGLI S.D.S.:
Impossibilità di contestarne la riferibilità alla specifica attività
svolta in concreto*

_____.

II) LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA COMUNITARIE

II/A) LA NORMATIVA COMUNITARIA

II/B) LE STATUZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

II/C) MOTIVI DI INAPPLICABILITA' DI EVENTUALI DEROGHE

4) ALLEGATI

- 1) Estratto della **RELAZIONE TEMATICA** della Suprema Corte di Cassazione: **Premessa e contenuto da pag.40 a pag. 129** concernente la parte dedicata agli SDS-
(Relazione CC)
- 2) Sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.S. U.U. del 10 Dicembre 2009 n°26.636 (a somiglianza delle altre tre analoghe Sentenze n° 26.635, 26.637 e 26.638 in pari data) – **(La Sentenza)**
- 3) Sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 15/06/2010 n°14.313 – **(Sentenza C.C. n°14.313/2010)**
- 4) Circolare A.E. n° 12/E (punto 8.2) del 12/03/2010 (con precisazioni rilasciate in **Telefisco 2010**) – **(Circ. n°12/E/2010)**
- 5) **Riassunto statistico contribuenti soggetti agli SDS nel periodo d'imposta 2008** (fonte: **Banca dati Studi di Settore**).

(1)

LA DENUNCIA:

PREMESSA NECESSARIA

Secondo la consolidata giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, quivi allegata, gli studi di settore (in seguito anche “SDS”) sono il risultato di elaborazioni statistiche e costituiscono indicatori di “media” probabilità atti a determinare un ammontare di ricavi annuo (o compensi) **che una determinata impresa (o artista o professionista) “dovrebbe conseguire” in una situazione di “normalità”** tenuto conto della dimensione organizzativa, dei suoi fattori produttivi e delle sua ubicazione geografica corrispondenti a pre-determinate fasce di mercato.

Dalle leggi e dalla giurisprudenza “aggregata” a questa denuncia, risulta che il Legislatore e, ancor più, l’Agenzia delle Entrate (dedita a massimizzare il gettito fiscale), si pongano l’obiettivo di GIUSTIFICARE l’applicabilità degli studi di settore (SDS) (quali indicatori di media probabilità) ai singoli casi concreti consci di usare metodi c.d. “standardizzati” o di “massa” per facilitare accertamenti fiscali “a tavolino” evitando di svolgere idonee indagini e verifiche fiscali specifiche ed inerenti ai singoli casi concreti.

Ora, detti studi di settore (SDS) vengono utilizzati, non solo ai fini dell’accertamento di maggiori imposte dirette, ma anche ai fini dell’accertamento di una **maggiore IVA** attuandosi, per tale via, un **“sistema procedimentale generalizzato”** che risulta essere sostanzialmente contrario al diritto “naturale” e positivo “comunitario” secondo cui il contribuente dovrebbe invece essere tassato solo in base ai suoi “effettivi” e “specifici” presupposti di imposizione ai fini IVA.

Per giustificare la riferita generalizzazione di detto sistema impositivo, l'**Agenzia delle Entrate** (in seguito anche "A.E.") **"carica" gli SDS di significati probatori che, invece, essi non posseggono** per se stessi, ma che sono stati loro attribuiti artificialmente, dapprima con una interpretazione assai rigorosa e forzata e, poi, con forza probatoria più ridotta, ma pur sempre molto incisiva, a seguito di una ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Malgrado l'intervenuta mitigazione degli effetti probatori attribuiti agli SDS, questi continuano a costituire vere e proprie **ricostruzioni statistiche** che, seppure particolarmente affinate, rappresentano solo una **verità teorica** o **"normalizzata"** della posizione fiscale del contribuente.

Al contribuente è tuttavia consentito di fornire la **prova contraria** che però, a dispetto delle contrarie divulgazioni dell'A.E., continua ad essere connotata da una serie di **gravi limitazioni oggettive e soggettive, tali da generare sicure alterazioni dei valori accertati rispetto a quelli effettivi e specificamente reali.**

L'esposizione che segue si prefigge di evidenziare **L'insanabile conflitto delle caratteristiche essenziali degli SDS con le pertinenti disposizioni della Direttiva 112/2006/CE (IVA)** e, a tal fine, tralascia di riferire in merito a molti altri aspetti problematici ed alle incessanti innovazioni di dettaglio dei medesimi SDS al solo fine di non offuscare l'essenziale gravità dell'illegittimità comunitaria derivante dalla loro applicazione, **quantomeno ai fini dell'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)** con riserva di focalizzare, eventualmente in un secondo momento, rilevanti connotazioni di illegittimità comunitaria anche sul piano delle imposte dirette.

L'incessante susseguirsi e sovrapporsi delle leggi, delle circolari dell'A.E. e della giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, hanno determinato un tale **ginepraio, inestricabile in ambito normativo ed interpretativo degli SDS**, da rendere qui molto difficile l'ardua impresa di rappresentarne ordinatamente l'evoluzione e l'attuale stato legislativo, giurisprudenziale e di prassi.

Il labirinto legislativo, giurisprudenziale e di prassi in cui muovono gli SDS è infatti pervaso da una tale complessità da far rischiare di perdere di vista le gravi violazioni comunitarie su cui, invece, occorre conservare la dovuta attenzione.

Per questo motivo la presente denuncia farà **principale riferimento**, anche ai fini delle relative allegazioni, ad una **Relazione tematica in materia redatta dalla Suprema Corte di Cassazione in data 9 Luglio 2009 (Relazione C.C.- ALLEG.1 -)** e, perciò stesso, assolutamente affidabile (in ordine all'applicazione degli studi di settore), in luogo del dedalo legislativo, giurisprudenziale e di prassi in cui risulterebbe fin troppo facile smarrirsi.

Al riguardo, **spinta da prioritarie esigenze di comprensibilità**, la scrivente Commissione di studio ha pertanto ritenuto utile **“capovolgere” l'ordine degli argomenti, già utilizzato in passato, per approdare subito (direttamente) ai contenuti essenziali della presente denuncia.**

Detti contenuti essenziali vengono quindi sorretti con idonei riferimenti a **“ESPOSIZIONI AGGREGATE”**, quali esposizioni più approfondite per settori di argomenti concernenti:

- 1) **la legislazione, la giurisprudenza e la prassi italiane**
- 2) **la legislazione e la giurisprudenza comunitarie.**

A loro volta le **prime** (ossia le esposizioni aggregate, la legislazione, la giurisprudenza e la prassi italiane) sono confermate dagli atti allegati fra i quali, appunto, la **suddetta Relazione Tematica C.C. anche al fine di evitare l'allegazione di un “numero paradossale” di leggi, di circolari e di sentenze giudiziarie italiane, le quali, però, sono tutte richiamate, coordinate e sintetizzate nella stessa Relazione Tematica C.C.**

Vengono inoltre **allegate** solo altre due successive sentenze della stessa Suprema Corte di Cassazione di cui:

- **una** (n° 26.636/2009) – (La Sentenza C.C.) riproducente la posizione definitiva della Suprema Corte perché emessa a **Sezioni Unite** insieme ad altre tre simili sentenze in pari data (n°26.635, 26.637 e 26.638) – (**ALLEG.2**).
- **L'altra** (n°14.313/2010) comprovante taluni aspetti di dettaglio concernente il **carattere transattivo e patteggiato dell'ammontare dei ricavi assoggettato ad IVA** (e quindi anche del reddito) derivanti dagli SDS (**ALLEG.3**).

Infine viene allegata la parte (**punto 8.2**) della **Circolare n° 12/E del 12/03/2010** (**ALLEG.4**) in cui l'Agenzia delle Entrate riferisce di ritenere lecito **“comprovare le risultanze standardizzate degli SDS” con risultanze standardizzate di altra natura così come con altri indici di spesa che possano rivelare una maggiore capacità contributiva del contribuente **ANCHE IN ASSENZA DI UN ATTENDIBILE COLLEGAMENTO CON LA SUA ATTIVITÀ DI IMPRESA.****

Tenuto conto di quanto precede, questa Commissione di Studio, preso atto della complessità dei suddetti ALLEGATI, ha ritenuto di contrassegnare, con fondo giallo e con segmenti verticali a margine, i punti salienti e/o più significativi della denunciata illegittimità comunitaria al fine di facilitarne la verifica.

(2)

LA DENUNCIA:

MOTIVI DI ILLEGITTIMITA' COMUNITARIA

1. Atteso quanto appena esposto nella **necessaria “premessa”**, giova focalizzare i gravi motivi di **illegittimità comunitaria che pervadono l'applicazione degli Studi di settore (S.D.S.) principalmente ai fini IVA, in relazione:**

- ai contenuti della relativa **normativa italiana**;
- all'**attuale approdo Giurisprudenziale nazionale** rappresentato dalla Relazione Tematica della Suprema Corte di Cassazione n° 9 del 09 Luglio 2009 **(Relazione C.C.)** e dalle successive quattro **sentenze della stessa Corte emesse a Sezioni Unite** in data 1° Dicembre 2009 n° 22635 – 8 che hanno fatto propri i contenuti della predetta relazione tematica;
- all'**attuale prassi applicata dall'Agenzia delle Entrate (A.E.)**, ora convergente sulla predetta giurisprudenza a risultanza dell'abbandono di una precedente evoluzione interpretativa persino più restrittiva di quella attuale;

2. Al riguardo può ben ritenersi che detto compendio possa epilogarsi nelle **seguenti verità ritenute fondamentali ai fini che qui interessano:**

gli S.D.S. appartengono al **genus degli accertamenti standardizzati ed esprimono un complesso risultato di sofisticate elaborazioni statistiche-matematiche volte a determinare un ammontare annuo di ricavi conseguibile in una situazione di NORMALITA' ECONOMICA. (v. **Aggregato I/B – 1**)**

Anche i recenti “correttivi” congiunturali rivestono connotazioni di **normalità economica** settoriale per dimensioni e per ambiti geografici.

3. Gli S.D.S. conducono dunque ad applicare l'IVA, non già in base al sempre illegittimo valore normale DI UNA SINGOLA OPERAZIONE compiuta dal soggetto passivo, bensì (di più!) in base al VALORE NORMALE DI TUTTE LE ORDINARIE OPERAZIONI ATTIVE COMPIUTE ANNUALMENTE NEL LORO COMPLESSO (vendite e prestazioni di servizi) da parte di uno **STESSO SOGGETTO PASSIVO**.

La GRAVITA' è dunque sicuramente maggiore!

4. Anche la necessità del **CONTRADDITTORIO** con il contribuente interessato, solo recentemente imposto al fine di “PERSONALIZZARE” i risultati degli S.D.S., si traduce spesso inevitabilmente in un “**RIMEDIO SOLO FITTIZIO E/O APPARENTE**”, posto artificialmente a giustificazione dell'accertamento presuntivo che ne consegue ovvero solo funzionale ad un componimento di natura pattizia e transattiva dell'imponibile fra Agenzia Entrate (A.E.) e contribuente interessato.
5. L'obbligo di esperire il contraddittorio, seppure apprezzabile sotto un aspetto puramente teorico, riveste anche sicure connotazioni di **fragilità e di inadeguatezza sul piano della tutela del diritto del contribuente ad essere tassato per i risultati economici effettivi** soprattutto ai fini dell'IVA **(v. Aggregato I/C e I/D)**.

Detta circostanza viene in rilievo con tutta evidenza laddove si prenda atto degli elementi, caratteristiche e condizioni riferite nelle esposizioni “Aggregate” più specificamente riassumibili come segue:

- a)** Nell'**Aggregato I/E** (cui si fa espresso rinvio) è spiegato come **i contribuenti ed i loro difensori non possano avere conoscenza delle nozioni tecniche e metodologiche altamente sofisticate** che sono alla base della quantificazione.
- Essi, infatti, non hanno possibilità di contestare alcuno degli elementi di criticità statistico-matematici laddove potrebbero risultare NON IDONEI a giustificarne l'applicazione ai loro specifici casi concreti (pag. 50, 51 e 121 della relazione C.C. nonché Aggregato I/D).**

b) Al contribuente è precluso di contestare le “**regole non logiche**” alla base della formazione degli S.D.S. quali, ad esempio, la eliminazione, da parte dell’ A.E, dei questionari “statistici” ritenuti (soggettivamente) non corretti da parte della stessa A.E. Fra questi **valga anche solo ricordare l’inopinata esclusione delle aziende in perdita dai campioni rappresentativi in commento, assunti a base statistica degli SDS (v. ancora l’Aggregato “I/E”)** con il risultato di rendere inaffidabili gli SDS persino sul piano puramente statistico.

Utile è infine richiamare anche la discutibile definizione di territorialità quale correttivo alle c.d. variabili indipendenti dei diversi gruppi omogenei ecc. **(pag. 51 della relazione C.C.)**

c) Al contribuente **non è neppure concesso di fare valere le risultanze della sua contabilità ancorchè riconosciuta formalmente corretta ed incontestata. (punto 5.f.-b) – al penultimo periodo di pag. 118 Relazione CC).**

d) Si aggiunga che, al contribuente, non è neppure concesso di far valere tutta una serie di **posizioni meramente soggettive** costituite da fattori della personalità e di posizionamento nella realtà sociale, normalmente **influenti sul perseguimento dei ricavi effettivi e sulla loro entità**, ad esempio, quali quelli di natura:

- **Attitudinale**
- **Valoriale**
- **Psicologica**
- **Intellettiva**
- **Socio-relazionale**

Infatti dette situazioni soggettive incidono molto, spesso in modo rilevante:

- sulla scala gerarchica dei valori essenziali dell’imprenditore (professionista o artista) rapportati al valore personalmente attribuito al profitto quali, ad esempio, la maggiore dedizione del tempo alla famiglia e alle relazioni affettive, a se stessi, la necessità o maggiore propensione alla gratificazione dei propri dipendenti che riduce il valore aggiunto per ogni addetto risultando quindi influente anche sulla generazione dei ricavi tassabili anche ai fini Iva, ecc....

- sugli elementi di efficienza imprenditoriale e sulla competitività nel mercato quali, ad esempio, il maggiore o minore grado di intelligenza, la capacità e la determinazione imprenditoriali, così come il maggiore o minore grado di formazione tecnica e commerciale dell'imprenditore o del professionista nel settore economico di appartenenza, ecc.

- sulla possibilità di accesso a taluni segmenti di mercato diversamente "aperti" a taluni posizionamenti socio-relazionali, ecc.....

6. Ora, se è vero che potrebbe apparire talvolta anacronistico pretendere di far valere dette posizioni soggettive in un ambito probatorio presuntivo fondato su dati medi statistici, risulta altrettanto incontestabile che **i richiamati elementi di soggettività giocano un ruolo importante laddove, (come nel caso dell'IVA) la base imponibile debba essere solo quella "effettiva", "concreta" e "soggettiva" essendo vietato fondarne l'imposizione sulla base di dati stimati (statistici) ancorchè secondo criteri oggettivi in conformità con il consolidato insegnamento della Corte di Giustizia come anche riferito nell'Aggregato "II/B-2".**

7. Sul punto, **il contrasto** in esame con il diritto comunitario **diventa ancor più stridente ed accentuato** se si considera che, nel migliore dei casi, la c.d. **"personalizzazione" della base imponibile IVA è di fatto costituita da un accordo "elastico" "empirico" e "transattivo" fra A.E. e contribuente a risultanza di un obbligo contraddittorio** in cui la posizione della prima (A.E.) risulta rafforzata da ulteriori elementi **altrettanto presuntivi** spesso **inconferenti** come ad es. dai parametri da redditometro applicabili ad imprenditori, artisti e professionisti **(v. Allegato n°4).**

_____· _____· _____

8. Orbene, dalle contestate **disposizioni** di legge (riferite nella **Relazione C.C.**), dalla richiamata **giurisprudenza consolidata** e dalle circolari generali **di prassi**, appare incontestabile che:

I) l'Amministrazione Fiscale può rettificare – su base “settoriale” – la dichiarazione IVA con esclusivo riferimento ai ricavi risultanti dal relativo SDS (**non altrimenti provati**) dopo aver svolto il previsto **contraddittorio** con il contribuente, caratterizzato dalle connotazioni elastiche, empiriche e transattive nonché dalle gravi limitazioni probatorie già in precedenza richiamate, senza tenere conto della sommatoria dei corrispettivi dichiaratamente conseguiti pur in assenza di alcuna prova di evasione nel caso concreto.

Nel migliore dei casi, l'esito che ne deriva è dunque un imponibile IVA annuale comunque diverso dalla sommatoria dei corrispettivi effettivamente conseguiti in un anno perché frutto di attività pattizia e transattiva fra funzionario fiscale e contribuente il quale peraltro, è posto - come si è già visto - in posizione di disparità competitiva.

II) Qualora, invece, il contribuente non intenda soggiacere all'onere di un'assistenza professionale nella preparazione e svolgimento di un contraddittorio, in sede di dichiarazione annuale egli può **“adeguare spontaneamente”** i propri ricavi annuali al c.d. **“ricavo puntuale”** oppure ad un ammontare di ricavi complessivi annui inferiore ma compresa fra quest'ultimo ed il c.d. **“ricavo minimo”** attenuando, per tale via, sia i costi di assistenza professionale sia i rischi derivanti dalle proprie limitazioni probatorie retrorichiamata con il risultato di rendere tassabile, ai fini IVA, un imponibile annuo – non altrimenti provato – comunque e sempre scollegato dalla sommatoria dei propri corrispettivi effettivamente conseguiti.

Dalle precisazioni dell'A.E. risulta che il numero dei contribuenti di questa categoria è superiore ed in costante aumento rispetto a quelli che non si adeguano ai risultati degli SDS (**ALL. n°4: punto 8 Circolare n°82/E/2010**).

III) Terza ed ultima ipotesi è quella dell'imposizione automatica ed acritica degli SDS (gravata di pesanti sanzioni) che viene, per di più, sorretta da ulteriori presunzioni, spesso incongruenti, come quella fondata sui parametri di spesa personali dei contribuenti anche del tutto scollegati dall'azienda soggetta agli S.D.S.

Detta evenienza si verifica anche quando il contribuente, conscio delle limitazioni probatorie postegli, non abbia partecipato al contraddittorio ovvero vi abbia partecipato senza esito di riduzione dell'imponibile presunto.

Superfluo commentare la circostanza che, soprattutto in tal caso, **L'IMPONIBILE IVA annuale accertato – MA NON ALTRIMENTI PROVATO – è sicuramente differente dalla sommatoria dei corrispettivi annuali effettivamente conseguiti.**

— · — · —

9. Tenuto conto di quanto precede, va da sé che l'applicazione degli SDS ad imprese, artisti e professionisti produce, **anche ai fini dell'IVA, un effetto simile a quello di una "MINIMUM TAX"** che viene **MOLTO SPESSO PATTEGGIATA** in sede di contraddittorio per addivenire ad una grandezza di ricavi (e di maggior reddito) definitiva.

Dalla banca dati degli SDS risulta che, nell'anno 2008, i contribuenti soggetti agli SDS erano oltre 3,5 milioni (**ALLEG. 5**) con buona pace dei principi di effettività dell'IVA riferita ad ogni singolo contribuente, sostanzialmente indifeso al cospetto degli inaccessibili tecnicismi matematico-statistici propri delle descritte fasi di formazione degli SDS, delle già riferite scelte illogiche e soggettive compiute dall'A.E. nella formazione dei campioni rappresentativi e delle discutibili variabili geografiche senza contare l'impossibilità di far valere un ampio novero di posizioni soggettive (v.sopra: p.3-d) del contribuente sicuramente influenti sull'esito della specifica attività svolta (**Aggregato I/E**).

10. E, valga ancora ricordarlo, tutto ciò si verifica anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ed incontestabile con gli altri mezzi di prova a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.

11. Peraltro anche talune **analogie con il condono IVA** (abbandono delle sanzioni e di successivi accertamenti presuntivi a mortificazione del principio di neutralità dell'IVA) rilevate al **punto “1)” dell’aggregato “II/B”**, rendono la definizione per **“adeguamento”** del tutto illegittima sul piano comunitario.

12. Atteso tutto quanto precede viene in evidenza la **pericolosa deriva dei discutibili presupposti di una sostanziale inversione dell’onere della prova, costituiti dal contenuto di un contraddittorio fra un funzionario dell’A.E. ed il contribuente laddove quest’ultimo viene posto su un piano di disequilibrio sostanziale attese le già descritte limitazioni probatorie a danno del contribuente da una parte (rivedi l’aggregato I/E e il presente paragrafo ai punti 1, 2, 3 e 4), e l’enfaticizzato valore probatorio attribuito agli SDS, considerati “personalizzati” solo perché sottoposti all’impari contraddittorio, dall’altra parte.**

13. **Per effetto delle descritte connotazioni e limitazioni, il contribuente (persona fisica o giuridica), invece di essere considerato “INNOCENTE fino a prova contraria” fin dall’inizio del contraddittorio (come vorrebbe il raggiunto livello di civiltà giuridica degli Stati di diritto), oggi si pone come pregiudizialmente “COLPEVOLE” in base alle risultanze degli SDS (di presunta evasione) fino a prova contraria di difficile sostenibilità.**

14. Valga infine ricordare che l’inversione dell’onere della prova è già stata censurata dalla **Corte di Giustizia UE** con sentenza del **09 Dicembre 2003, C – 129/2000, Commissione/Repubblica Italiana** peraltro già richiamata nell’**Aggregato II/B/3** e, più recentemente, **con sentenza del 9 Luglio 2009, c-397/07, Commissione Europea/Regno di Spagna.**

15. A risulanza di tutto quanto precede e come anche risulta dalle esposizioni Aggregate da esaminare compiutamente, appare incontrovertibile come il denunciato regime di imposizione, fondato su dati statistici di “normalità economica” eventualmente “patteggiati” nonché su una sostanziale presunzione di colpevolezza, spesso tecnicamente incontrastabile, risulti applicato IN SPREGIO ai superiori principi di EFFETTIVA “SOGGETTIVA” DEI RICAVI, di NEUTRALITA’ e di TRASPARENZA del sistema generale dell’IVA e mortifichi le ricordate statuizioni della Corte di Giustizia (v. Aggregato II/B) sia sul piano sostanziale della quantificazione della base imponibile sia sul piano procedimentale in tema di inversione di onere della prova posta a carico del contribuente. A questo, infatti, compete di contrastare i risultati degli SDS in attuazione di una attribuzione pressoché impossibile a causa dell’elevatissimo grado di tecnicità delle elaborazioni statistiche alla base della loro determinazione.

Il Presidente
dell’Associaz. Italiana Dottori Comm.st.
ed Esp. Cont.li – (AIDC) - Milano

(Roberta Dell’Apa)

Il Presidente
della scrivente Commissione di Studio

(Joseph Holzmilller)